

Risposta al quesito di Assocostieri del 28.10.2008\_Sottoprodotti del biodiesel

In riferimento al quesito posto da Assocostieri in data 28 novembre u.s. circa la pre-registrazione delle sostanze **glicerolo, acidi grassi, paste saponose e gomme acide**, che derivano come sottoprodotti dalla produzione del biodiesel, si può affermare che esse possono essere esentate dall'obbligo di registrazione previsto dall'art. 6 comma 1 del REACH e di conseguenza la loro pre-registrazione risulterebbe superflua, solo se questi rispondono agli specifici requisiti previsti dal punto 9 dell'Allegato V del REACH (Reg. 987/2008 del 9.10.2008).

In particolare nel *draft* della Guida all'Allegato V pubblicato dall' ECHA il 7 novembre u.s.), vengono fornite informazioni dettagliate circa le caratteristiche che le sostanze devono avere per rientrare nell'obbligo di esenzione previsto dal punto 9 dell'allegato V.

Pertanto, premesso che tutti i sottoprodotti in questione debbano non rispondere ai criteri di pericolosità previsti dalla Dir. 67/548, dovranno altresì essere soddisfatte le seguenti caratteristiche:

- L'identità chimica della GLICERINA sottoprodotto del biodiesel dovrà essere quella del GLICEROLO identificato dal N. CAS 56-81-5 e N. CE 200-289-5. Si precisa che il Glicerolo indicato nel punto 9 dell'allegato V non risponde a nessun criterio di pericolosità (non è infatti in Allegato I della Dir. 67/548).
- Gli acidi grassi sottoprodotti del biodiesel dovranno avere catene contenenti un numero di atomi di carbonio compreso tra 6 e 24.
- Per quanto riguarda le paste saponose, si richiama l'attenzione sul fatto che questi sottoprodotti si configurano in ambito REACH come preparati e pertanto l'esenzione dall'obbligo di registrazione dovrebbe riguardare non i sottoprodotti in quanto tali, bensì le sostanze in essi contenute. In particolare l'esenzione si applicherà solo ai sali di potassio, sodio, calcio e magnesio di acidi grassi C6-C24.
- In merito alle gomme acide valgono le medesime considerazioni fatte per le paste saponose. Pertanto anche all'interno di tali sottoprodotti bisognerà individuare quali componenti rispondono ai criteri previsti dal punto 9 dell'Allegato V e in quale categoria di sostanze è possibile configurarli.

Tenuto conto infine che la guida all'Allegato V è ancora a livello di draft e pertanto deve essere ancora resa ufficiale dall'ECHA, si consiglia a scopo cautelativo di procedere ad una pre-registrazione di tutte le sostanze costituenti i sottoprodotti di cui al quesito.